

L'OSPEDALE ITALIANO

Giornale di Scienza e di Tecnica Ospedaliera

Organo Ufficiale dell'Associazione Nazionale degli Ospedali Italiani



Istituti Ospedalieri e Casse di Previdenza

Quando in «Tecnica ospedaliera» (1) esponemmo il nostro pensiero in materia di previdenza sugli enti ospedalieri, era in vigore, per la cassa di previdenza per gli impiegati e per i salariati degli enti locali, l'ordinamento 15 aprile 1926, n. 679. Oggi la cassa per gli impiegati è regolata dal nuovo ordinamento 3 marzo 1938, n. 680, che in materia di enti pubblici di assistenza e di beneficenza, dai quali molti istituti ospedalieri dipendono, poco o nulla ha innovato: per i sanitari e per i salariati rimangono in vigore i vecchi ordinamenti.

Sotto l'impero dell'ordinamento 15 aprile 1926, n. 679 il personale (impiegati, salariati) degli enti pubblici predetti non era obbligatoriamente iscritto alle rispettive casse di previdenza, se l'ente non avesse raggiunto una rendita netta annua di lire cinquemila, determinata secondo quanto dispone l'articolo 15 del regolamento 7 gennaio 1917, n. 295 e cioè detraendo, dalla rendita lorda, oltre alle imposte e tasse ed agli oneri derivanti da disposizioni di legge e dagli atti di fondazione, purchè estranei alla beneficenza, tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio, e ciò in relazione all'articolo 56 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle opere pie ed all'articolo 105 del relativo regolamento.

Anche per la cassa sanitari l'obbligo dell'iscrizione, ai termini dell'articolo 12 dell'ordinamento in vigore (1 maggio 1930, nu-

L'Autore

• Dott. PAOLO GRADARA è Consigliere della Cassa Depositi e Prestiti ed Istituti di Previdenza in Roma.

mero 680) è subordinato, fra l'altro, alla esistenza di una rendita netta non inferiore alle lire cinquemila, determinata, come sopra si è detto, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 7 gennaio 1917, n. 295.

Fra le tre casse (sanitari, impiegati, salariati), pertanto, anteriormente alla pubblicazione dell'ordinamento 3 marzo 1938 vi era identico trattamento previdenziale a favore del personale in servizio presso l'ente. Ma con il decreto 3 marzo 1938 viene creata una profonda diversità di trattamento fra gli impiegati da un lato ed i sanitari ed i salariati dall'altro. Stabilisce infatti l'articolo 14 del nuovo ordinamento 3 marzo 1938 che quando le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza non raggiungano un importo di *entrate effettive ordinarie* annue di almeno venticinquemila lire non sono obbligate ad iscrivere alla cassa di previdenza i loro impiegati. L'ente pubblico di assistenza e di beneficenza che non raggiunga una *rendita netta* di cinquemila lire annue determinata come sopra si è detto, raggiunge però facilmente una *entrata effettiva ordinaria di venticinquemila lire* annue e la disposizione colpisce in modo speciale gli enti ospedalieri, i quali possono non avere una *rendita netta* di cinquemila lire annue ma raggiungeranno le venticinquemila lire annue di *entrate effettive ordinarie*, tenuto conto delle

(1) «Tecnica ospedaliera», Roma, agosto 1935.

rette dei ricoverati. Non occorre aggiungere altro per far comprendere la disparità di trattamento fra impiegati, sanitari e salariati, dipendenti tutti dallo stesso ente di assistenza e di beneficenza, e l'aggravio che ne deriva ai danni degli enti che con il disposto dell'articolo 14 dell'ordinamento 3 marzo 1938, n. 680 dovranno versare alla cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali i contributi a loro carico per il personale impiegatizio alle proprie dipendenze, pur avendo forse una rendita annua netta inferiore di molto alle cinquemila lire.

Ma la disparità di trattamento previdenziale fra impiegati, sanitari e salariati dello stesso ente è ancora più rilevante per effetto di altra disposizione innovativa contenuta nell'ordinamento che stiamo esaminando (3 marzo 1938) sulla cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali.

Prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo ordinamento, perchè il sanitario, l'impiegato, il salariato in servizio presso l'ente pubblico di assistenza e di beneficenza fossero obbligati alla iscrizione alla rispettiva cassa di previdenza era necessario che avessero *diritto ad acquistare la stabilità* nel posto, concetto questo non troppo chiaro, ma così voluto dalla legge sugli ordinamenti delle casse di previdenza per i sanitari, per gli impiegati e per i salariati degli enti locali. E la disposizione era anche logica perchè non si voleva gravare troppo l'ente pubblico di assistenza e di beneficenza con contributi previdenziali a favore di prestatori di opera in ser-

vizio temporaneo e spesso del tutto precario. Ora, mentre per i sanitari e per i salariati permane l'obbligo della iscrizione alle rispettive casse di previdenza soltanto se nel dipendente esista il diritto ad acquistare la stabilità (art. 13, ordinamento 1 maggio 1930, n. 680 per i sanitari, ed art. 1, parte II, ordinamento 15 aprile 1926, n. 679 per i salariati), per gli impiegati non occorre più tale diritto ad acquistare la stabilità nel posto, per l'obbligo dell'iscrizione alla cassa di previdenza, dovendo ora essere iscritti ad essa tutti gli impiegati assunti anche in via precaria e temporanea, come dice la legge (comma penultimo, art. 5, ordinamento 3 marzo 1938, n. 680) *comunque assunti* dagli enti pubblici di assistenza e di beneficenza. L'innovazione introdotta dal decreto 3 marzo 1938 importerà un onere non irrilevante per tutti gli enti ospedalieri i quali dovranno iscrivere alla cassa di previdenza il personale impiegatizio assunto in via precaria, avventizia e temporanea, personale che spesso non ha nessun interesse e beneficio a tale iscrizione, per la temporaneità del servizio medesimo.

Abbiamo voluto con queste note illustrare alcuni punti del nuovo ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, organismo molto robusto ma troppo complesso, per cui sarà necessario, ed in un non lontano avvenire, che esso, unitamente agli altri istituti di previdenza, venga reso più adatto ai nuovi tempi nei quali viviamo.

5920

*Estratto da l'Ospedale Italiano,
febbraio-aprile 1939-XVII, A. II, n. 1-2*

~~SECRET~~